

SENTENZA

Cassazione civile sez. VI - 26/04/2022, n. 13043

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARISE	Clotilde	- Consigliere	-
Dott. IOFRIDA	Giulia	- Consigliere	-
Dott. MERCOLINO	Guido	- Consigliere	-
Dott. LAMORGESE	Antonio Pietro	- Consigliere	-
Dott. SOLAINI	Luca	- rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31596-2020 proposto da:

C.C., C.A., C.E.,

CI.CA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GUALTIERO SERAFINO 8,  
presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VITTUCCI, che li rappresenta  
e difende;

- ricorrenti -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

- intimata -

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 23/10/2020;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 03/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI

LUCA.

## RILEVATO

Che:

Con ricorso ex art. 98 L.F., Ci.Ca. e gli altri soggetti in epigrafe indicati proponevano opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., chiedendo, in riforma del decreto del G.D. del predetto fallimento che aveva accolto, in parte, la loro richiesta d'insinuazione al passivo (riducendo il credito e ammettendolo al chirografo), che gli fosse riconosciuto l'intero credito e il privilegio, ex art. 2775-bis c.c., secondo i diversi importi spettanti a ciascun opponente e meglio risultanti in atti.

Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione, ritenendo, ex art. 93 L.F., comma 3, n. 4), che l'indicazione del titolo di prelazione non fosse specifica, perché mancava la fonte normativa del privilegio e l'indicazione del suo carattere generale e/o speciale.

Ricorrono per cassazione, avverso questo decreto, Ci.Ca. e gli altri opposenti in epigrafe indicati, affidandosi a un motivo, illustrato da memoria, mentre l'intimato fallimento di (OMISSIS) srl non si è costituito.

## CONSIDERATO

Che:

Con l'unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione delle norme in materia di processo fallimentare e in tema di valutazione delle prove, in particolare degli artt. 2745 e 2746 c.c. e degli artt. 93 e 99 L.F., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perché erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stato esposto in maniera specifica il titolo del privilegio del credito.

Il motivo è fondato.

Secondo la Giurisprudenza di questa Corte, 'In tema di formazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'art. 93 L. Fall., comma 3, n. 4, (nel testo novellato a seguito del D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007), quale requisito eventuale dell'istana di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicarni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati" (Cass. n.

33008/19, 25316/19, secondo Cass. n. 10990/21, l'assoluta incertezza sul titolo del privilegio, comporta la degradazione a chirografario del credito invocato).

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto di avere allegato, nel giudizio di merito, l'inadempimento della fallita relativamente agli obblighi assunti con contratti preliminari trascritti, con cui gli stessi avevano ceduto le loro quote di proprietà del terreno su cui la fallita avrebbe realizzato due immobili che avrebbe dovuto, a sua volta, trasferire ai cedenti entro sei mesi, mentre ciò non era avvenuto. I ricorrenti hanno riportato il contenuto sia dell'istanza di insinuazione al passivo sia dell'opposizione allo stato passivo, dal quale è dato desumere l'esposizione della causa del credito e di conseguenza il privilegio richiesto, alla stregua delle complessive indicazioni contenute nelle due distinte domande, con riferimento ai contratti preliminari di vendita e con la specifica indicazione dell'inadempimento della fallita, per quanto di rilevanza ex art. 2775-bis c.c..

In accoglimento del ricorso, il decreto del Tribunale di Roma va cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione collegiale, affinché alla luce del principio esposto, riesamini il merito della controversia e provveda in ordine anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione collegiale, anche per la decisione sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2022